

IBL Briefing Paper

Numero 11



15 Ottobre 2004

Devoluzione catastale o aumento delle tasse sulla casa?

Alessandro Storti

Catasto ai Comuni: breve storia di una riforma (per ora) mancata.

Con la legge delega n. 59 del 15 marzo 1997, il Parlamento ha dato mandato al Governo di emanare “uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi”. Questo testo, noto come “Legge Bassanini”, è stato una tappa significativa nel lento, faticoso e tormentato processo di riarticolazione in chiave federalista dello Stato Italiano.

Esattamente un anno dopo l’approvazione della delega, il 31 marzo 1998 era varato dal Governo il Decreto Legislativo n. 112, con il quale si dava concreta attuazione al mandato contenuto nel Capo I della legge n. 59. Il decreto in questione, infatti, conferiva una serie di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, venendo così a delineare i contorni di quella che può essere definita come una complessa e articolata “devoluzione amministrativa”. All’interno dell’architettura del provvedimento trovava spazio il Titolo III, dedicato a “Territorio, ambiente e infrastrutture”; inserito in questa parte del provvedimento, l’articolo 66 prevedeva esplicitamente l’attribuzione ai Comuni delle seguenti funzioni: “conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano [...] revisione degli estimi e del classamento”. Il conferimento della funzione catastale si inquadra nella logica di un progressivo

KEY FINDINGS

- ✍ La devoluzione amministrativa della funzione catastale ai Comuni: una buona idea viziata da secondi fini negativi.
- ✍ Il catasto non è più uno strumento conoscitivo, bensì una leva fiscale costantemente potenziabile.
- ✍ Il peso della tassazione sul patrimonio immobiliare dei cittadini ha raggiunto dimensioni allarmanti.
- ✍ Il legame perverso fra catasto, ICI e autonomia impositiva comunale sta generando un surriscaldamento della pressione tributaria locale.
- ✍ La tassazione sugli immobili genera situazioni di profonda iniquità e di squilibrio, finendo per compromettere il delicato ruolo socio-economico svolto dall’abitazione.
- ✍ È necessario riformulare il processo di devoluzione catastale, rovesciando il rapporto di forza attualmente esistente fra governi locali che tassano e cittadini che subiscono passivamente il prelievo fiscale.

Alessandro Storti è amministratore immobiliare in Milano.

passaggio del controllo del territorio in materia urbanistica, edilizia e ambientale dallo Stato alle comunità politiche territoriali, nel solco di quanto previsto dalla Costituzione e, più in generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, che vede come naturali protagonisti di questa sfera del controllo pubblico gli enti di governo più vicini al territorio. Si trattava quindi di un piccolo, ma importante, passo in avanti sulla strada della riarticolazione in chiave federale della Repubblica italiana.

La norma tuttavia suscitò subito molti timori, in particolare da parte delle associazioni dei proprietari di immobili, che interpretavano decisamente l'espressione "revisione degli estimi e del classamento" come un esplicito mandato a tassare conferito dallo Stato ai Comuni. Inutile dire infatti che, nella fiscalmente voracissima Italia, il termine "revisione" non poteva che essere interpretato come "aumento" e non come "diminuzione".

Questa lettura della disposizione di legge non era certamente campata per aria, se solo si considera il fatto che, proprio fra la fine del decennio scorso e l'inizio di questo, sono andate sempre più aumentando le proposte di revisione all'insù degli estimi, in parte concretizzatesi in norme di legge elaborate con il dichiarato scopo di recuperare base imponibile.

Ma andiamo avanti con la storia.

I tempi dell'attuazione concreta del passaggio delle funzioni erano fissati sul lungo periodo. In proposito il decreto legislativo n. 112 indicava nel 31 dicembre 1999 il termine per adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'articolo 7 dell'originaria legge delega n. 59, erano previsti per regolamentare i tempi effettivi del passaggio. Fra un parere e un altro si arrivò al 19 dicembre 2000, data in cui il DPCM del caso fu adottato. L'art. 6 stabiliva che le procedure per il trasferimento di funzioni, risorse e beni in ordine al passaggio del catasto ai Comuni dovevano "comunque essere completate entro tre anni dalla pubblicazione del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". Essendo dunque stato pubblicato il DPCM in

data 27 febbraio del 2001, il termine ultimo veniva a scadere il 26 febbraio del 2004.¹

Nel tempo trascorso, tuttavia, si sono consolidati i dubbi delle associazioni della proprietà immobiliare in ordine a questa svolta copernicana catastale. Invero le obiezioni dei difensori della proprietà privata, mossi come detto dal timore di una stangata fiscale comunale, hanno trovato una sponda negli avversari della federalizzazione della cosa pubblica: sindacati dei dipendenti pubblici e politici più legati ad una visione centralista dello Stato. Approfitando della sostanziale inerzia con cui l'attuazione del passaggio procedeva, anche in forza dell'immobilismo organizzativo e politico di tante amministrazioni locali, il fronte del rinvio ha guadagnato la prima fila, riuscendo a ottenere uno slittamento del trasferimento delle funzioni catastali al 26 febbraio 2006 (vedasi in proposito il nuovo DPCM del 22 luglio 2004, con cui l'originario termine di tre anni per il passaggio è stato elevato a cinque).

A questo punto è difficile immaginare quale strada possa prendere la vicenda, anche alla luce del fatto che il conferimento della funzione catastale non ha trovato l'interesse di molte amministrazioni locali. Ciò si spiega considerando le varie criticità emerse: la disorganizzazione di numerosi enti, la difficoltà da parte di tanti Comuni di consorzarsi al fine di gestire i nuovi uffici catastali locali, l'incertezza sul vantaggio in termini economici che deriverebbe dalla gestione diretta del servizio, a fronte di un iniziale impegno finanziario certo e di non scarsa entità.²

Dal catasto all'ICI: il desolante panorama della tassazione italiana sugli immobili.

Ma perché la devoluzione amministrativa catastale ha sollevato le critiche di un ampio settore dei proprietari di immobili, finendo per essere di fatto bloccata senza nemmeno vedere la luce?

Ciò si deve al ruolo delicatissimo che il catasto riveste nell'ambito della tassazione dei beni immobili. Tale ruolo è andato enormemente ampliandosi negli ultimi 12

anni, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento fiscale dell'ICI, la famosa Imposta Comunale sugli Immobili (inizialmente denominata ISI, Imposta Straordinaria sugli Immobili). Con il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 venne istituita l'ICI, che è un'imposta patrimoniale, probabilmente per tre ragioni. La prima consisteva nella necessità di ampliare radicalmente il gettito tributario negli anni più cupi per la finanza pubblica; la seconda ragione derivava dalla consapevolezza di aver concesso ai proprietari di case, proprio nell'agosto dello stesso anno, la possibilità di stipulare contratti di locazione liberi (i famosi "Patti in deroga"), dopo molti anni di canoni calmierati per legge, con la conseguenza di poter a quel punto scegliere "a buon diritto" la proprietà immobiliare come vittima sacrificale; infine la terza ragione, non priva di una certa perfidia, consisteva nell'opportunità di compromettere in partenza la federalizzazione del sistema italiano, imponendo la costruzione del primo nucleo dell'autonomia impositiva degli enti locali sulle fondamenta di un balzello odioso e, naturalmente, aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti (invece di scegliere la strada maestra della compartecipazione diretta degli enti locali ai tributi generali, IRPEF e IVA, o meglio ancora un processo di *sostituzione* dei tributi centrali con tributi locali, più sottoposti a meccanismi competitivi).

Il nesso fra ICI e catasto dipende dal criterio di calcolo dell'imposta comunale; questa utilizza infatti come base imponibile la rendita catastale degli immobili, e cioè quel particolare valore (l'*estimo*, ovvero la stima) che il catasto ha attribuito a case, negozi, uffici e agli altri beni consimili, attraverso la valutazione degli elementi qualificanti di tali unità catastali (la classe e le dimensioni). Ne deriva che, in presenza di valutazioni catastali maggiori, cresce proporzionalmente il gettito ICI. Sarà bene ricordare a questo punto che tale imposta, pur essendo denominata "comunale", trae la propria struttura giuridica completamente dalla legge statale, la quale si limita a concedere un certo spazio di manovra alla potestà dell'ente locale in termini di

aliquote, esenzioni, riduzioni e norme regolamentari. In termini numerici la forchetta entro cui le amministrazioni locali possono muoversi va dall'aliquota minima del 4 per mille a quella massima del 9 per mille (non è possibile superare i limiti della forchetta né verso l'alto né verso il basso, sicché se ne deduce che l'imposizione dell'ICI non è facoltativa, ma obbligatoria).

Andiamo ad analizzare ora qualche numero.

Le unità catastali italiane sono in totale 52.752.809; di queste, 29.664.046 sono abitazioni e 12.309.838 sono autorimesse³ (vedasi Figura 1). Come si può comprendere facilmente, si tratta di numeri enormi: una vera miniera per l'imposizione comunale. E infatti nel 2002 questo immenso patrimonio di beni immobili ha generato un gettito ICI complessivo pari a 9.586.186.781 euro⁴ (qualcosa come 18.500 miliardi circa delle vecchie lire). Per avere un'idea più precisa di quanto questa cifra significhi in relazione alla tassazione globale che pesa sulle spalle dei cittadini italiani, basti dire che essa rappresenta il 3% circa dell'intero gettito tributario annuale da qualsiasi fonte derivante. Il gettito ICI è infatti pari ad un terzo circa dell'intero carico fiscale gravante sui beni immobili, che a sua volta rappresenta il 9% circa del gettito tributario annuale nazionale.⁵ Questo secondo dato fa ancor più riflettere e dimostra che, in generale, la proprietà privata immobiliare è vittima di una vera e propria scure fiscale. Secondo un'indagine di Confedilizia, il peso di questo prelievo è tale che, rapportandolo ai giorni dell'anno solare, ogni proprietario gode liberamente del proprio bene solo a partire dal 15 settembre, contrariamente a quanto accade invece in molti altri stati (ad esempio negli USA il proprietario è fiscalmente "libero" dal 19 aprile, in Inghilterra dal 7 giugno e in Svizzera dal 1 maggio).⁶ In termini di variazione percentuale, la tassazione complessiva sugli immobili, sia locale che statale, è aumentata del 1.092 % dal 1980 al 2002⁷ (per la composizione della tassazione sui beni immobili vedasi Figura 2).




Figura 1. Distribuzione del patrimonio immobiliare 2003 (Fonte: Agenzia del Territorio).




Figura 2. Ripartizione della tassazione sugli immobili 2002 (Fonte: Agenzia del Territorio).

Il peso dell'ICI è andato considerevolmente aumentando negli anni; dal primo periodo d'imposta (il 1993) ad oggi l'aumento è stato del 40% circa (vedasi Tabella 1). Ciò si deve a vari fattori. In primo luogo i tagli ai trasferimenti diretti dallo Stato ai Comuni, ripetutamente operati in questi ultimi anni e in virtù dei quali si è venuta delineando una situazione paradossale: l'autonomia impositiva comunale si è consolidata, reggendosi sempre più sull'ICI, e la finanza locale si è così federalizzata, dal momento che il rapporto fra gettito proprio e trasferimenti dallo Stato è andato

progressivamente rovesciandosi; infatti i trasferimenti, un tempo voce primaria dei bilanci comunali, sono divenuti minoritari rispetto alle entrate fiscali proprie, in particolare nei Comuni del Nord; ciò ha però contribuito a generare quello sgradevole senso di oppressione fiscale sui cittadini, che a fronte di questa enorme crescita dell'imposizione aggiuntiva locale non hanno certo visto diminuire il peso delle tasse statali. Secondo un'indagine dell'associazione degli artigiani di Mestre, la fiscalità locale, dal 1990 al 2001 è cresciuta del 308,3%.⁸

Anno	Gettito	Variazione	Inflazione
1993	6,7	==	==
1994	7,3	9,0 %	4,1 %
1995	7,3	0,0 %	5,8 %
1996	7,9	8,3 %	2,6 %
1997	8,5	7,6 %	1,5 %
1998	8,7	2,4 %	1,5 %
1999	9,1	4,6 %	2,1 %
2000	9,4	3,3 %	2,7 %
2001	9,4	0,0 %	2,3 %
2002	9,6	2,2 %	2,7 %
2003	9,6	0,0 %	2,3 %
Variatz. totale		+ 43,2 %	+ 31,2 %

Tabella 1. Gettito ICI storico in miliardi di euro (Fonti: ANCI – Consulente Immobiliare).

Alla base del forte aumento dell'ICI e della fiscalità locale va comunque individuata anche una voracità tributaria propria degli enti locali che, incapaci di tagliare molte spese superflue (soprattutto in materia di opere edilizie discutibili, consulenze inutili e generosi contributi a gruppi e associazioni autoreferenziali), hanno preferito sfruttare in maniera indiscriminata la leva fiscale loro concessa dallo Stato. Ciò è ben visibile, ad esempio, dalla scelta di molti Comuni di non utilizzare la leva ICI per favorire i proprietari di casa disposti a stipulare contratti di locazione con canoni concordati con le associazioni sindacali degli inquilini. Sebbene la legge 431 del 1998 in materia di locazioni concedesse esplicitamente tale facoltà ai Comuni, ben pochi sono stati, ad esempio fra i comuni capoluogo di provincia, quelli che hanno deciso di premiare i proprietari più generosi, adottando un'aliquota inferiore al 4

per mille (meno di un terzo dei capoluoghi di provincia nel 2004⁹).

Nonostante vi siano forti differenziazioni territoriali nel prelievo, cosa peraltro logica trattandosi di un'imposta comunale, la media italiana del gettito per cittadino è pari a 162 euro per abitante nel 2002.¹⁰ Considerando una famiglia di 3 persone e tenendo conto dell'incremento dell'imposta verificatosi anche negli ultimi due anni, si può stimare una spesa complessiva annua attorno al milione delle vecchie lire. Come si vede, si tratta di un esborso non indifferente, tenuto conto che esso è riferito esclusivamente al tributo comunale (poi vengono tutti gli altri).

Un giudizio sull'ICI.

A riprova di quanto sostenuto in precedenza in merito alla natura subdola dell'ICI, con particolare riferimento al dibattito sull'autogoverno delle comunità politiche territoriali e al correlato processo di riarticolazione in chiave federalista dello Stato italiano, sarà opportuno ricordare il giudizio che nel 1993 diede Gianfranco Miglio dell'allora ISI: "[...] è oggettivamente contrario ai diritti naturali dei cittadini, e dunque iniquo, tassare gli immobili che i cittadini medesimi abitano, prelevando dalle loro tasche un'imposta, giustificata come porzione di ricchezza presunta, ma effettivamente non mai goduta".¹¹ L'iniquità dell'ISI/ICI per Miglio derivava dal fatto che essa andava ad incidere su quel particolarissimo patrimonio personale che è rappresentato dall'abitazione, definita dal grande studioso come "una estensione fisica e un complemento necessario della persona che li possiede e li usa".¹² E se qualcuno pensasse che, in fondo, sull'abitazione principale il gravame dell'ICI è ridotto dall'effetto congiunto di aliquote minime e detrazioni, sarà bene segnalare che i dati reali del prelievo, riferiti al 2002 e già citati in precedenza, indicano in 2.463.816.772 euro la quota del gettito derivante dall'imposizione sulle abitazioni principali (un quarto esatto del gettito complessivo generato dal tributo comunale¹³). Senza contare il fatto che molti

cittadini, per ragioni di lavoro o comunque per altre necessità di carattere personale, si trovano a vivere in affitto pur possedendo un immobile di proprietà (che magari, ragionevolmente, decidono di riaffittare per compensare il proprio canone); in questo caso sull'unica proprietà immobiliare gravano aliquote ordinarie ICI e non vi sono detrazioni; anzi i cittadini in questione si troveranno a pagare anche le imposte ordinarie sul reddito loro derivante dall'aver affittato la casa e tuttavia non potranno detrarre dal proprio modello fiscale il canone versato come inquilini. Due tributi per una sola abitazione posseduta!

Alla luce dunque delle parole di Miglio e degli sconcertanti dati numerici illustrati, possiamo concludere che l'ICI è stata senza dubbio la peggiore scelta possibile per costruire l'autonomia impositiva e fiscale degli enti locali. Un'imposta iniqua, perchè colpisce con disparità i cittadini (si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari radicalmente diversi come quelli formati da una coppia di anziani con pensione minima e da una coppia di giovani sposi con buoni redditi, entrambi nello stesso tipo di abitazione e pertanto gravati dallo stesso livello di imposta, con prevedibili effetti differenziati però sui rispettivi bilanci familiari). Un'imposta odiosa perchè colpisce un bene primario erodendone il valore e compromettendone in parte la delicata funzione di riequilibratore delle tensioni sociali¹⁴; e perchè, nella sua breve esperienza applicativa, è già riuscita ad apparire farraginoso nella regolamentazione e difficoltoso nella comprensione. Un'imposta sbagliata perchè ha compromesso alla radice il processo di federalizzazione dello Stato italiano, rendendo invisibile a molti cittadini il concetto di autonomia fiscale e impositiva (e quindi di concorrenza istituzionale), in quanto edificato su basi puramente aggiuntive rispetto alla tassazione statale; e perchè ha impedito che fin da subito si affrontasse il nodo del rovesciamento del prelievo fiscale, con il passaggio dello stesso agli enti locali e successivo trasferimento dei fondi al bilancio federale dello Stato, ribaltando il meccanismo

attuale basato sul prelievo centrale con successiva redistribuzione sul territorio.

Dall'ICI al catasto comunale: idee per le sfide future.

In questo breve excursus siamo partiti dall'iter *in progress* della devoluzione amministrativa del catasto per giungere alla chiave di volta del problema: la tassazione locale e, specificamente, l'ICI, che ne è il cuore pulsante.¹⁵ Il compimento della devoluzione catastale, a giudizio di chi scrive, resta pienamente auspicabile, così come, più in generale, il processo di riarticolazione autenticamente federale dello Stato italiano. Le strade per giungere a questi obiettivi sono senza dubbio lastricate di errori, equivoci, contraddizioni e, come sempre, difficoltà che potranno in qualche momento apparire insormontabili. La questione della revisione degli estimi è una di queste.

Il dibattito, prima o poi, tornerà a farsi serrato su questo tema: la scadenza del 26 febbraio 2006 inesorabilmente arriverà. Proviamo allora ad avanzare alcune proposte per tutelare la proprietà immobiliare senza rinunciare alle esigenze della federalizzazione del sistema e al principio salutare della concorrenza istituzionale fra enti di governo (che si può avere con la devoluzione catastale e non certo con il catasto di Stato).

Cominciamo dall'ICI. Posto che eliminarla del tutto, riportando in primo piano la compartecipazione sostanziale ai tributi generali da parte degli enti locali, appare al momento poco credibile, vale la pena di chiedersi se esistano margini di miglioramento di questa imposta. La risposta non può che essere affermativa; un primo passo fondamentale è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo stesso di imposizione del tributo. Se la legge prevedesse la facoltà di disapplicazione dell'ICI o l'applicazione di aliquote molto ridotte rispetto a quella più bassa oggi possibile, si avrebbe un netto miglioramento della situazione.

In tema di devoluzione catastale, è opportuno invece concentrare la nostra attenzione sulle

procedure di revisione degli estimi e del classamento. Attualmente questo delicatissimo passaggio è concepito, tanto dalle norme vigenti quanto da quelle devolutive, come un puro atto amministrativo interno, come una semplice procedura di provenienza unilaterale dagli uffici catastali. Rimettere mano alle norme devoluzioniste per migliorarle dovrebbe essere l'occasione per rivoluzionare questa procedura, con lo scopo di trasformarla in un atto politico soggetto a vari passaggi di natura concertativa, deliberativa e finanche elettorale.

In particolare, una volta rimessa ai Comuni la facoltà di revisionare gli estimi e il classamento, si dovrebbe prevedere un primo passaggio di natura concertativa che abbia per protagonisti i delegati delle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà immobiliare, in qualità di controparti dell'amministrazione comunale eventualmente interessata ad operare la revisione. In seconda istanza, la revisione dovrebbe passare al vaglio delle commissioni comunali competenti in materia di controllo del territorio. Si dovrebbe quindi arrivare all'approvazione definitiva in sede di Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza qualificata. Dovrebbe infine essere prevista la possibilità di indire un referendum comunale confermativo o abrogativo, su richiesta di una quota di consiglieri o di un determinato numero di elettori. Tutto ciò, naturalmente, per il solo caso in cui la revisione degli estimi e del classamento comporti un aumento del carico fiscale.

Queste proposte vengono formulate con l'intento di evitare che nelle mani degli amministratori pubblici si ritrovino, contemporaneamente, la funzione di imporre il prelievo fiscale e quella di definire unilateralmente le basi materiali su cui il prelievo stesso andrà a gravare. La tassazione costituisce infatti di per sé una riduzione del diritto naturale di proprietà, di cui ogni cittadino è titolare. Permettere che gli amministratori pubblici possano unilateralmente operare revisioni della base imponibile, tali da aumentare il prelievo

fiscale e, quindi, da generare un ulteriore esproprio arbitrario di frazioni della proprietà privata, significa lasciare completamente nelle loro mani un nostro diritto fondamentale.

Note.

¹ Per completezza è utile ricordare che il 21 marzo del 2001 venne adottato un secondo DPCM relativo alla questione e specificamente dedicato alla definizione dei «criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto»; tale decreto aveva infatti lo scopo di specificare meglio quanto già disposto da quello precedente del dicembre 2000, con riguardo soprattutto al delicato problema della divisione dei fondi statali e del personale da trasferire ai Comuni per attuare concretamente la funzione loro trasferita.

² Anche se in questa sede non è possibile approfondire tutte le problematiche emerse attorno alla devoluzione amministrativa catastale, vale la pena accennare alla cruciale questione del passaggio alle dirette dipendenze dei Comuni di migliaia di dipendenti pubblici in forza al catasto; in proposito può essere di grande utilità la lettura di un breve estratto dell'approfondimento redatto da Franco Guazzone in occasione del varo del decreto: «Ai comuni la gestione del servizio catastale» (*Consulente Immobiliare*, 650/2001, p. 652; nel seguito delle note tale rivista verrà indicata come *CI*). Scrive Guazzone: «A ciò si aggiunga il problema del trasferimento in carico agli enti locali del personale attualmente alle dipendenze dello Stato. Quantificato inizialmente in 4 mila unità (vedasi DPCM 19/12/2000), tale trasferimento rischia di essere puramente virtuale. (...) La seconda [osservazione] riguarda il personale che, com'è noto, dovrà provenire prevalentemente dal sud, in quanto gli uffici del centro-nord sono ampiamente sotto organico, ma non è affatto scontato che gli impiegati meridionali accettino il trasferimento in un comune del nord, che hanno rifiutato per anni, ma accetti il prepensionamento o il trasferimento solo nella stessa regione o provincia.

Pertanto, alle sedi del centro-nord non si decentreranno solo le funzioni del servizio ma anche le disfunzioni organiche preesistenti, problema che dovrà essere affrontato quanto prima, con appositi provvedimenti legislativi, se si vogliono assicurare ai nuovi uffici le condizioni indispensabili per renderli operativi entro il termine triennale previsto dal decreto».

³ Fonte Agenzia del Territorio, citata in Franco Guazzone, "Patrimonio edilizio: composizione, dislocazione e tassazione" (*CI*, 723/2004, p. 1069).

⁴ Fonte ANCI/CNC, cit. in Franco Guazzone, *Ibidem*, p. 1072.

⁵ Fonte *Tuttofisco 2004*, a cura di Massimo Fracaro, CorriereEconomia-Etas, RCS Libri, Milano, 2004, p. 105.

⁶ Nota tratta da *CI*, 703/2003, p. 1437.

⁷ Fonte "Tuttofisco 2004", cit., p. 105.

⁸ Nota tratta da *CI*, 685/2002, p. 1984.

⁹ "Niente riduzione Ici per i canoni calmierati in un terzo dei Comuni italiani" da *Confedilizia notizie* del settembre 2004.

¹⁰ Fonte *CI*, 723/2004, p. 1073.

¹¹ Gianfranco Miglio - Henry David Thoreau, *Disobbedienza civile*, Mondadori, Milano, 1993, p. 31.

¹² Gianfranco Miglio, *Ibidem*, p. 30.

¹³ Fonte ANCI/CNC, cit. in Franco Guazzone, "Patrimonio edilizio: composizione, dislocazione e tassazione" (*CI*, 723/2004, p. 1072).

¹⁴ In proposito si pensi al caso emblematico sollevato nel 2002 da Federcasa, associazione di categoria degli istituti di case popolari, la quale rilevava che «le case popolari sono gravate da ben 160 miliardi l'anno di pagamenti ICI, che di fatto azzerano le capacità di intervento degli istituti facendo così aumentare il degrado del patrimonio pubblico» (nota tratta da *CI*, 669/2002, p. 130).

¹⁵ «Il gettito dell'ICI è costantemente cresciuto dall'istituzione dell'imposta e rappresenta oggi il 68% del gettito tributario dei Comuni e delle loro entrate correnti» (dichiarazione di Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, a *Confedilizia notizie*, settembre 2004, p. 20).

ISTITUTO BRUNO LEONI

CHI SIAMO



L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale.

L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio.

Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale.



In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I BRIEFING PAPERS



I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.